


# **ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

**a.s. 2021-22**





# TEMPISTICA

- ▶ L'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione  
si svolge nel periodo compreso  
fra il **TERMINE DELLE LEZIONI** e il **30 GIUGNO 2022**

*Salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica*

# REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- a) **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.



## a) VOTO AMMISSIONE

- Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso dal consiglio di classe **in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.**

Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5

## **b) VOTO AMMISSIONE**

- **I docenti, nell'attribuzione del voto, faranno riferimento agli indicatori stabiliti per la valutazione del processo e del livello degli apprendimenti per tutti e tre gli anni scolastici. Si precisa, pertanto, che il voto di ammissione non potrà scaturire da una semplice media matematica dei voti delle singole discipline ma dovrà tener conto di tutto il percorso scolastico, dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione, dell'impegno e delle competenze individuali maturate dai singoli alunni anche attraverso la frequenza ad attività extracurricolari.**





## d) NON AMMISSIONE

- Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con **adeguata motivazione**, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.



# Come si compone l'Esame di Stato

- ▶ L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:
  - a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento**, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
  - b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
  - c) colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

# PROVA di ITALIANO

(DM 741/2017, art. 7)

## ► **Articolo 7 (Prova scritta relativa alle competenze di italiano)**

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

2. La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.





# PROVA di MATEMATICA

(DM 741/2017, art. 8)

## ► **Articolo 8 (Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)**

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

a) problemi articolati su una o più richieste;

b) quesiti a risposta aperta.

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

# COLLOQUIO

(DM 741/2017, art. 10)

## ► **Articolo 10 (Colloquio)**

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare **attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.**
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

(Ordinanza ministeriale 64 del 14 marzo 2022, articolo 2, comma 5)

→ **Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.**



# Colloquio in sintesi

- Gli alunni presenteranno alla Sottocommissione una mappa sintetica a carattere interdisciplinare su un tema concordato con gli insegnanti.

IMPORTANTE: non è necessario collegare tutte le discipline

Il colloquio valuterà in via prioritaria le **competenze relative alle lingue straniere** (escluse dalle prove scritte) e all' **educazione civica**.


# L'esame per gli alunni con L.104 e con DSA

(DM 741/2017, art. 14)

## ► **Articolo 14 (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)**

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.
5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.





7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.



# L'esame per gli alunni con altri BES

(DM 741/2017, art. 14)

- Non è prevista alcuna misura dispensativa in sede d'esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato

(Ordinanza ministeriale 64 del 14 marzo 2022, articolo 2, comma 8)

# MODALITA' ATTRIBUZIONE VOTO FINALE

(Ordinanza ministeriale 64 del 14 marzo 2022, articolo 3)

► Articolo 3 (Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. **La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi**, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende **superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi**.

2. **La valutazione** finale espressa con la votazione di dieci decimi **può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione**, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

3. **L'esito dell'esame**, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite **affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica** sede della sottocommissione, nonché, **distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso**.

4. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto **non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento**.

## PROVE NAZIONALI e CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

- La mancata partecipazione alle **prove nazionali** non preclude lo svolgimento dell'Esame Conclusivo;
- La **certificazione delle competenze** è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di Classe e rilasciata agli alunni che superano l'esame



# SINTESI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

1	2	VOTO FINALE
Voto ammissione (già arrotondato)	Voto medio prove d'esame (da arrotondare)	Media matematica fra 1 e 2
<b>Il risultato finale deve essere</b> arrotondato all'unità superiore nel caso di frazione pari o superiore a 0,5.		
<b>Voto ammissione: 8</b>	<b>Prova Italiano: 8</b> <b>Prova matematica: 7</b> <b>Orale: 8</b> <b>Media: 7,6</b>	<b><math>(8+7,6) : 2 = 7,8</math></b> <b>VOTO FINALE = 8</b>